



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

5685

N° D.G.L./51113/103 79

Roma,

22 LUG. 2010

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante regolamento in materia di servizi pubblici locali  
di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis,  
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  
n.133  
(ESAME DEFINITIVO)  
(RAPPORTI CON LE REGIONI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto  
1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993,  
si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al  
Consiglio dei Ministri.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23-BIS  
DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI  
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.**

**Legenda:** **in grassetto e/o barrato:** le proposte emendative accolte a seguito del parere del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata.

**in sottolineato e/o barrato:** le proposte emendative accolte a seguito del parere del 24 maggio 2010 del Consiglio di Stato.

**in grassetto corsivo e/o barrato:** le proposte emendative accolte a seguito dei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010;

Acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati in data 14 luglio 2010 e della Prima Commissione del Senato della Repubblica in data 20 luglio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente regolamento

**ART. 1**

*(Ambito di applicazione)*

- Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni, di seguito denominato “articolo 23-bis”, si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati “servizi pubblici locali”.

2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
  - a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  - b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
  - c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
  - e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

## ART. 2

*(Misure in tema di liberalizzazione)*

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tale verifica è svolta periodicamente dagli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei predetti servizi.
1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi

stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

### ART. 3

*(Norme applicabili in via generale per l'affidamento)*

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge **statale e regionale**, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
2. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:
  - a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
  - b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
  - c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
  - d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
  - e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
  - f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

- g) *prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.*
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
  - b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;
  - c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
5. ~~I rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.~~
- ART. 4
- (Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*
1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro *annui. Il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.*
  2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione eosiddetta "in house" non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:
    - a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
    - b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
    - c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;
    - d) al raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.
  3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.
  4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.

## ART. 5

(*Patto di stabilità interno*)

1. Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari cosiddetti “in house” di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 3 e 4.
2. Gli enti locali **sono responsabili dell’ vigilano sull’osservanza**, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
3. Le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite ~~con il decreto interministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni in sede di attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato.~~

## ART. 6

(*Acquisto di beni e servizi da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste*)

1. Le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

## ART. 7

(*Assunzione di personale da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste*)

1. Le società cosiddette “in house”, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Le società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
1. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

## ART. 8

(*Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione*)

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e

di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
9. **Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.**
10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## ART. 9

*(Principio di reciprocità)*

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

## ART. 10

*(Cessione dei beni in caso di subentro)*

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, **ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f)**, dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile **originario** non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. **Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**
3. L'importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

## ART. 11

*(Tutela non giurisdizionale)*

1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## ART. 12

*(Abrogazioni e disposizioni finali)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
  - b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e laggiudicazione;
  - c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e laggiudicazione.
2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 e 11 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,

abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti, rispettivamente, al comma 1 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. All'articolo 18, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola "esclusivamente" è soppressa.
- 4 Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.
6. **Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalità attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A  
(di cui all'articolo 11, comma 2)

#### SCHEMA-TIPO DI FORMULARIO

#### DATI RELATIVI AL RICORRENTE

**Nome, cognome  
o ragione sociale**

**Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)**

#### Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

Eventualmente rappresentato da:

**Nome, cognome**

## **o ragione sociale**

**Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)**

Recapiti

## Telefono

Fax

E-mail

## Codice fiscale

## **DATI RELATIVI ALLA CONTROPARTE**

**Nome, cognome o**

### **ragione sociale:**

**Indirizzo Internet:** [www.](http://www.)

**Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)**

## Recapiti

## Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

## I. PROBLEMI INCONTRATI

**Data in cui è stato riscontrato il problema o i problemi (giorno/mese/anno):**

Precisare se il problema si è presentato o no per la prima volta: SI/NO

### **Problema relativo a:**

Mancata esecuzione/esecuzione parziale del servizio □

Ritardo nella prestazione del servizio

Durata del ritardo. .. .. .. ..

Difetto nella prestazione del servizio □

**Descrivere il difetto:**

Servizi non ordinati □

- Danni subiti □
- Rifiuto di prestare un servizio □
- Pratiche commerciali □
- Cattiva o insufficiente informazione □
- Modalità di pagamento □
- Spese/fatturazioni non giustificate □
- Condizioni contrattuali □
- Valutazione danni □
- Rifiuto di versare un risarcimento □
- Cattiva esecuzione del contratto □
- Annnullamento/rescissione del contratto □
- Annnullamento di una prestazione □
- Altro tipo di problema □
- Descrivere il problema. ....

## **II. DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI**

**VI. FONDAMENTO GIURIDICO (FACOLTATIVO)**

**V. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI**

Elenco documenti allegati:

- 1.
- 2.
- 3
- 4.
- 5.
- 6.

**In mancanza di risoluzione amichevole o in mancanza di risposta entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente richiesta, mi riservo il diritto di agire in sede giurisdizionale**

Fatto a .....il.....**FIRMA**.....

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica trova il proprio fondamento nell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, in particolare, nei commi 4-bis e 10, come introdotti dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

In particolare, con il comma 10 del predetto articolo 23-bis, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro il 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dalla citata disposizione di delega.

Va premesso che, con il predetto articolo 23-bis, il legislatore statale ha inteso introdurre una disciplina omogenea, di ordine generale, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, atta a prevalere su quelle di settore non compatibili, nella dichiarata finalità di “favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati..., nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni,...assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione” (comma 1).

La norma, pertanto, in attuazione della disciplina comunitaria, mira ad impedire l'acquisizione di ingiustificate posizioni di vantaggio nel delicato e strategico settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sotto il profilo della ripartizione “interna” di competenze legislative tra Stato e Regioni, la disciplina in questione si inquadra nell’ambito delle materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *e*) ed *m*) della Costituzione.

Il legislatore statale, al comma 2 del citato articolo 23-bis, come modificato dal citato articolo 15 della legge n. 166/2009, ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante specifiche

procedure competitive ad evidenza pubblica, cosiddette “a doppio oggetto”, e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

I commi 3 e 4 del citato articolo 23-bis consentono, tuttavia, una deroga alle predette modalità ordinarie, nel caso di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. In tali casi l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il percorso procedimentale per addivenire ad un affidamento diverso da quello ordinario è delineato dal comma 4 della citata disposizione di legge che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3, obbliga l'ente affidante a dare adeguata pubblicità alla scelta e a motivarla in base a un'analisi del mercato, che andrà vagliata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla quale le amministrazioni dovranno trasmettere una relazione, sugli esiti della predetta verifica, per l'espressione di un parere preventivo sui profili di competenza; il parere in questione deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della detta relazione e in caso di mancata espressione del parere entro tale termine è previsto il silenzio assenso.

I principi e criteri direttivi del presente regolamento come individuati dal citato comma 10 dell'articolo 23-bis intendono completare la disciplina in materia di servizi pubblici locali prevedendo:

- l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

- l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- la limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- l'individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 23-bis.

A ciò si aggiunga che il comma 4-bis dello stesso articolo 23-bis ha affidato al presente regolamento l'individuazione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

Alla luce del quadro normativo delineato, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione del regolamento, che concerne i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il comma 2 riprende il contenuto del comma 1-ter del citato articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, precisando che, con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse. Al comma 3, sempre per esigenze di chiarezza dell'ambito applicativo del regolamento, sono state riportate le esclusioni già contenute nel comma 1 dell'articolo 23-bis (servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239; servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475) ed inserendo anche i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti, già disciplinati dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. **Al riguardo, la I Commissione della Camera dei Deputati, nel parere reso il 14 luglio 2010, ha chiesto, alla lettera a) delle osservazioni, che venisse valutata l'esclusione,**

**dall'applicazione del presente regolamento, dei servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti. Si ritiene di confermare tale esclusione per esigenze di chiarezza normativa in quanto i servizi strumentali non rientrano nella nozione di servizi pubblici locali.**

L'articolo 2, in attuazione della lettera g) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede misure in materia di liberalizzazione, demandando, nel rispetto della legge, le ulteriori attività da effettuare a tal fine a cura degli enti locali e richiama l'applicazione, per i servizi pubblici locali, di alcune disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

**I commi da 1 a 4 sono stati inseriti, in sostituzione del comma 1 già contenuto nello schema di regolamento approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009, seguendo la specifica condizione espressa dal Consiglio di Stato nel parere favorevole n. 2415 del 24 maggio 2010.**

**In particolare, il comma 1 stabilisce che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.**

**Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, il comma 2 prevede che, all'esito della verifica l'ente adotti una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, gli svantaggi del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Tale delibera, ai sensi del successivo comma 3, deve essere adeguatamente pubblicizzata ed inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.**

**Il comma 4 prevede, inoltre, che la verifica sia effettuata dagli enti locali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente, con cadenze periodiche, secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; in ogni caso, la verifica è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.**

**Al riguardo, ci si è adeguati anche a quanto osservato dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, alla lettera b) delle osservazioni.**

Con il successivo comma 5, al fine di eliminare disparità determinate dall'imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico che possono falsare il gioco della concorrenza, si prevede che gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscano, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. **La I Commissione Camera, alla lettera c), ha anche chiesto che sia specificato che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti dall'ente locale prima dell'emanazione del bando di gara. Tale richiesta non può essere accolta in quanto la disposizione in esame riguarda l'attività effettuata dall'ente locale nei casi in cui l'erogazione dei servizi pubblici locali sia oggetto di liberalizzazione e, quindi, non sia affidata mediante procedure ad evidenza pubblica.**

I commi 6 e 7 chiariscono, rispettivamente, che l'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali non comporta per i terzi il divieto di produzione dei medesimi servizi per uso proprio (articolo 9 della legge n. 287/1990) e che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*quater*, della citata legge n. 287/1990.

L'articolo 3, comma 1, in attuazione della lettera d) del comma 10 del citato articolo 23-bis, prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2004. **Per aderire ad una richiesta formulata in sede di Conferenza unificata, con il parere reso in data 29 aprile 2010, sono state soppresse le parole “statale e regionale” riferite alla legge di definizione degli standard.**

Il comma 2, anche tenuto conto di uno specifico ordine del giorno approvato dall'Assemblea della Camera dei Deputati in sede di conversione in legge dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati. Il comma 4, in particolare,

sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta “gara a doppio oggetto”.

**Rispetto allo schema approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, per aderire ad una specifica osservazione contenuta nel parere reso il 20 luglio 2010 dalla competente Commissione del Senato della Repubblica, è stata aggiunta, al comma 3, la lettera g) che inserisce, quale prescrizione del bando di gara, la previsione dell'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.**

**In adesione alla condizione formulata dal Consiglio di Stato, è stato espunto il comma 5, contenuto nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009, in quanto la disposizione, riproduttiva di quella contenuta nell'articolo 113, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui era disposta la contestuale abrogazione, “si riferisce ai contratti di servizio, cioè a materia propria della fonte primaria, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione”. Sulla base di tale considerazione, il Consiglio di Stato ha chiesto di mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente soppressione dell'intervento di delegificazione. In tal senso, si è espressa anche la I Commissione della Camera.**

**L'articolo 4, comma 1, in attuazione del comma 4-bis dell'articolo 23-bis, definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma 4 dello stesso articolo 23-bis. In particolare, tale rilevanza, secondo quanto previsto dallo schema approvato in esame preliminare, si configura se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui. Sul punto, si è ritenuto di recepire le condizioni poste sia dalla Conferenza Unificata che dalle Commissioni parlamentari e di non conformarsi a quanto rilevato dal Consiglio di Stato.**

Il comma 2 precisa, anche tenuto conto di uno specifico ordine del giorno accolto durante la conversione in legge dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, che, nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante possa rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta “in house” non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali.

**Con riguardo al comma 2, si ritiene di non recepire quanto rilevato dalle Commissioni parlamentari in relazione alle lettere c) e d), tenuto conto che si tratta di criteri di efficienza e di economicità finalizzati a valutare l'effetto distorsivo della concorrenza delle gestioni “in house” e, quindi, il livello dei vantaggi per i cittadini. Quanto all'osservazione sulla lettera a)**

**del comma 2 effettuata dalla I Commissione della Camera, si ritiene che la modifica proposta riduca fortemente il dato relativo ai profitti gestionali, introducendo un riferimento temporale meno rigoroso e, quindi, meno indicativo ai fini perseguiti dalla disposizione.**

Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che, nel rendere il parere in questione, si tenga espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante. Con il comma 4, si prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente proceda alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 5, in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari “in house” di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4. Al comma 2, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali vigilino sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, mentre il comma 3 rinvia per la definizione delle modalità e della modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 alla fase attuativa di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato. **Le modifiche rispetto allo schema approvato in esame preliminare sono state proposte sia dalla Conferenza Unificata che dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati. Rispetto all'osservazione formulata dalla Prima Commissione del Senato, finalizzata a valutare forme di esclusione dal patto di stabilità dei flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi, si ritiene che tale esigenza possa essere valutata in sede di attuazione della legge n. 42 del 2009, cui il presente regolamento rinvia per gli aspetti di cui trattasi.**

L'articolo 6, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede che le società “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Il comma 2 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il codice dei contratti pubblici con quanto previsto all'articolo 23-bis, comma 2, lett. b), ossia alla possibilità di affidare il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto, e risponde anche a un'esigenza segnalata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 7, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, è stato modificato, rispetto alla versione approvata, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri

**del 17 dicembre 2010, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato e stabilendo, con specifico riguardo all'assunzione di personale, che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.**

L'articolo 8, in attuazione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 23-bis, contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in particolare:

- a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro coniugi, degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;
- b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;
- c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
- d) della sottoposizione alla vigilanza all'organo di revisione dell'ente locale affidante della verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente medesimo.

**Secondo quanto richiesto in sede di Conferenza Unificata, è stato inserito un comma al fine di chiarire che le incompatibilità e i divieti di cui ai commi da 1 a 8 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento.**

**Rispetto alle osservazioni delle Commissioni parlamentari volte a ridurre l'impatto delle incompatibilità e dei divieti previsti dall'articolo in esame, si ritiene di confermare il testo approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri.**

L'articolo 9, in attuazione della lettera f) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea e con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

L'articolo 10, al fine di dare attuazione alla lettera i) del comma 10 dell'articolo 23-bis, disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa. Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile - **precisando “originario” come richiesto dalla Conferenza Unificata** - dei beni non ancora ammortizzati, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. **Recependo una specifica condizione della competente Commissione del Senato, è stato precisato che restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, accogliendo una proposta emendativa della Conferenza Unificata, sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

**Rispetto all'osservazione di cui alla lettera h) del parere della I Commissione Camera, non si ritiene di recepire le modifiche proposte che rischiano di alterare sostanzialmente le finalità della disposizione la quale introduce a regime un sistema analogo a quello vigente per il settore del gas e, per il transitorio, accoglie le suindicate proposte emendative, facendo salvi i diversi accordi stipulati tra le parti prima dell'entrata in vigore del regolamento.**

Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato a chi voglia partecipare alla nuova gara.

L'articolo 11 attua la lettera l) del comma 10 dell'articolo 23-bis e rimanda ai contratti di servizio o, se previste, alle carte dei servizi, la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. La procedura conciliativa viene avviata secondo uno schema-tipo di formulario allegato al regolamento. Il comma 3 precisa che, in materia, restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore.

L'articolo 12 contiene le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono state indicate le specifiche disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili con l'articolo 23-bis, nonché il comma 7 dello stesso articolo 113 abrogato in quanto oggetto di delegificazione. **Non si ritiene di sopprimere le lettere**

**b) e c) del comma 1, secondo quanto osservato alla lettera i) del parere della Commissione della Camera, al fine di evitare incompatibilità con le disposizioni di cui all'art. 23-bis sulle modalità di affidamento.**

Con riguardo al trasporto pubblico locale si è previsto che il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

Il comma 5 prevede la clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

**Per aderire ad una proposta emendativa formulata in sede di Conferenza Unificata, è stato inserito un ultimo comma che prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio delle modalità attuative del regolamento, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuova la stipula di un apposito protocollo d'intesa.**

Lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi del comma 10 dell'articolo 23-bis, per l'acquisizione dei prescritti pareri, alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari.

**Nella seduta del 29 aprile 2010 è intervenuto il parere della Conferenza Unificata, a seguito del quale sono state accolti e in parte riformulati tutti gli emendamenti proposti in sede tecnica da Regioni e Anci, come evidenziato nell'illustrazione dei singoli articoli. Rispetto a quelli cui l'Anci ha condizionato, nella citata seduta della Conferenza, il proprio parere favorevole, si segnala che, in merito al tema delle incompatibilità di cui all'articolo 8, non è stata accolta la richiesta di modifica anche perché, al riguardo, si è espresso, in senso contrario, il Consiglio di Stato.**

**Con il parere n. 2415 del 24 maggio 2010, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso “parere favorevole con osservazioni e a condizione che siano modificate le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 4, comma 1; 7; 8, comma 8” che, come precisato in precedenza, sono state riformulate come suggerito dall'Alto Consesso, ad eccezione di quella relativa all'individuazione delle soglie per il parere dell'Autorità Antitrust. Rispetto, infine, ai pareri delle Commissioni parlamentari, si evidenzia che non si è ritenuto di apportare modifiche alle norme relative alle società quotate in mercati regolamentati (artt. 3, 7 e 8) nel senso di prevedere che le stesse si riferiscano anche a quelle da esse direttamente o indirettamente controllate e partecipate, in quanto una modifica in tal senso esula dagli ambiti demandati dalla legge al regolamento. Per gli stessi motivi, non possono essere accolte**

**l'osservazione di cui alla lettera j), nonché quella relativa alla previsione di una relazione annuale al Parlamento sulle società miste contenute nel parere della I Commissione Camera.**

**Non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria in quanto dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**